

1931

cl

0

22 aprile 2020

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 81443 20
fax +41 91 81444 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Richiamati:

- gli articoli 31 e 40 della legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) e 40b e 43 della legge del 18 aprile 1989 sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria LSan);
- gli articoli 20 e seguenti della legge del 26 febbraio 2007 sulla protezione della popolazione;

considerato lo stato di necessità per l'intero territorio cantonale prorogato dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 1648 del 27 marzo 2020 fino al 19 aprile 2020 e con risoluzione n. 1826 del 15 aprile 2020 fino al 31 maggio 2020;

preso atto che l'Organizzazione mondiale della sanità l'11 marzo 2020 ha dichiarato l'epidemia COVID-19 una pandemia;

preso atto delle decisioni del Consiglio federale del 16 marzo 2020 con la quale è stata decretata una situazione straordinaria per tutto il Paese sulla base dell'art. 7 della legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) e del 16 aprile 2020 con la quale sono stati prolungati i provvedimenti vigenti fino al 10 maggio;

valutato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e i casi sul territorio cantonale;

considerata l'esigenza di predisporre opportune misure volte a contenere il rischio di diffusione del virus all'interno di strutture e servizi di protezione e rispettivamente permettere alle medesime di garantire la continuità operativa anche in situazione di contagio e questo in particolare a tutela dei casi che richiedono un elevato grado di protezione;

richiamata la RG 1839 del 15 aprile 2020 che disciplinava le misure per gli ambiti di cui al considerando precedente sino al 26 aprile 2020 e tenuto conto dell'esigenza di prolungare le medesime;

sentito lo Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC);

d'intesa con il medico cantonale e l'autorità di vigilanza sulle autorità regionali di protezione (ARP);


risolve:

1. I gruppi diurni e le accoglienze in regime di esternato dei CEM sono chiusi. I CEM sono tenuti a mantenere regolari contatti telefonici o tramite videochiamate con i minorenni e le loro famiglie, al fine di garantire loro un adeguato sostegno.
2. I congedi ordinari a casa di minorenni o ospiti dei CEM sono sospesi. I CEM sono tenuti a garantire le relazioni familiari tramite contatti telefonici o videochiamate, coerentemente con le disposizioni di visita / congedo decretate dalle ARP.
3. I minorenni e gli ospiti dei CEM e delle case d'accoglienza per famiglie sono tenuti a rispettare le disposizioni vigenti in materia di contenimento della diffusione del COVID-19, nonché le disposizioni ordinate dalle direzioni delle strutture relative alla vita quotidiana. In caso di mancato rispetto di tali disposizioni, la direzione del CEM è tenuta a far intervenire la polizia o, d'intesa con essa, ad appoggiarsi a servizi di sicurezza privata.
4. Le prestazioni di servizio educativo volte al mantenimento delle relazioni personali tra figli minorenni e genitori (p.es. punti di incontro presso strutture pubbliche o private) sono sostituite da contatti telefonici e videochiamate, garantite in modo coordinato dalle strutture preposte. Laddove questi diritti di visita fossero regolati da decisioni dell'autorità di protezione o preture, questi sono garantiti dalla struttura preposta nella modalità d'incontro sopra descritta.
5. Viene fatto formale invito ai genitori e alle persone che usufruiscono di diritti di visita di minorenni collocati presso famiglie affidatarie autorizzate a sostituire i contatti di persona con contatti telefonici e videochiamate.
6. Le prestazioni dei servizi di sostegno educativo a domicilio (p.es. Servizio d'accompagnamento educativo) sono sostituite da interventi telefonici e videochiamate, fatto salvo situazioni urgenti per evitare collocamenti in protezione, di concerto con l'UAP. Tali servizi sono tenuti a mantenere regolari contatti con i minorenni e le loro famiglie, al fine di garantire loro un adeguato sostegno.
7. Quanto disposto nella presente decisione ha validità fino a domenica 3 maggio 2020 incluso. Tale termine potrà se del caso essere prorogato mediante nuova decisione del Consiglio di Stato.
8. La presente decisione è pubblicata in forma elettronica sul sito del Cantone.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Christian Vitta



Il Cancelliere:

Arnoldo Coduri

